

ATTIVITA' EDILIZIA SOGGETTA A COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16 , Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3, della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16, Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Tabella riassuntiva della tipologia di interventi soggetta a comunicazione inizio lavori (CIL)

| | |
|----|--|
| 1 | le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse; (articolo 3, comma 2, lettera b) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 2 | opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; (articolo 3, comma 2, lettera d) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 3 | opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (articolo 3, comma 2, lettera e) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 4 | gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; (articolo 3, comma 2, lettera f) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 5 | aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; (articolo 3, comma 2, lettera g) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 6 | gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; (articolo 3, comma 2, lettera h) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 7 | l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi; (articolo 3, comma 2, lettera i) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 8 | la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g; (articolo 3, comma 2, lettera l) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 9 | la realizzazione di strade interpoderali; (articolo 3, comma 2, lettera m) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 10 | la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri; (articolo 3, comma 2, lettera n) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 11 | la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici; (articolo 3, comma 2, lettera o) |

| | |
|----|--|
| | della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 12 | le cisterne e le opere interratoe; (articolo 3, comma 2, lettera p) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 13 | le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri; (articolo 3, comma 2, lettera q) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |
| 14 | le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 1918/1977; (articolo 3, comma 2, lettera r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) |

I sopraelencati interventi di libera attività edilizia sono soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL); sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 1, L.R. 10 agosto 2016 n. 16 che di seguito viene riportato integralmente "1. *Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto*

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri".

Il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, recante il recepimento con modifiche dell'articolo 6 'Attività edilizia libera' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 16/2016 prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanisti e nei regolamenti urbanistici vigenti.

*- comma 5 dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, recante il recepimento con modifiche dell'articolo 6 "attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone: " **la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione**".*

Per gli interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 16/2016 si adotta il modello standard unico semplificato di Comunicazione Inizio Lavori (CIL), pertanto, per tali lavori la comunicazione inizio lavori dovrà essere redatta sul modello di seguito riportato e dovrà essere inoltrato attraverso il costituendo canale di accesso informatizzato SUE.

Si riporta di seguito il modello unificato semplificato CIL